



**CORTE FEDERALE DI APPELLO**  
**Comunicato Ufficiale n. 01 del 12 settembre 2022**

Riunione del 08 Settembre 2022

Presidente:     Avv. Claudio Cutrera  
Componente:   Avv. Francesca Romana Pettinelli  
Componente:   Avv. Giulia Mennuni

CFA 01/2022-2023 – Reclamo del tesserato Enrico Balletto avverso il provvedimento reso dal Tribunale Federale FIPAV con decisione C.U. n.11 del 1.08.2022, affisso il 3.8.2022

La Corte Federale di Appello

OSSERVA

Con C.U. n. 11 del 1/08/2022, affisso il 3/8/2022, il Tribunale Federale infliggeva al tesserato Enrico Balletto la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi sei , ritenendolo responsabile della violazione dell'art. 111 del Reg. Giurisdizionale , “ *per aver svolto attività federale, avendo partecipato in qualità di giocatore con il ruolo di capitano e libero alla gara n. 824 di serie DM tra le squadre DM Mare Sport e Le Torri Volley, disputatasi in Castelsardo in data 9/4/2022, nonostante la pendenza della sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 3 comminatagli dal Tribunale Federale con CU n. 100 affisso all'Albo il 7/4/2022* ”.

Il Balletto proponeva, quindi, reclamo innanzi a questa Corte Federale per i seguenti motivi: 1) “*vizio di mancata applicazione di tutti i principi del giusto processo e l'assenza di ricerca di elementi a discolpa del sig. Enrico BALLETTTO*”; 2) “*Vizio di mancata applicazione del principio di buona fede alla condotta del sig. BALLETTTO e vizio di mancata audizione del teste indicato dalla difesa*”;

Con lo stesso reclamo la difesa del Balletto insisteva per l'audizione del teste Ciampichetti per i motivi svolti già dinanzi al Tribunale Federale e quivi reiterati.

Con ordinanza resa alla prima udienza del 1/9/2022 la CFA, ritenutolo opportuno, ammetteva la prova testimoniale richiesta rinviando all'udienza dell'8 Settembre 2022.

In quest'ultima data la Corte, dopo l'audizione del teste e dopo le conclusioni del Procuratore e dei legali del reclamante, si riservava di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'odierno reclamante, per il tramite dei suoi difensori, ha sostenuto e continua a sostenere di essere stato *incolpevolmente* ignaro della pubblicazione del provvedimento di sospensione che lo riguardava e, pertanto, di aver partecipato alla gara in questione in assoluta buona fede.

Quanto sopra in considerazione del fatto che, sempre a dire del reclamante, all'Avv.



Davide Mollica non era notificata la PEC contenente la decisione del Tribunale di cui al CU n.100, mentre all'avv. Linda Corrias la comunicazione era stata certamente notificata a mezzo PEC, ma la stessa era stata dirottata nelle comunicazioni indesiderate, come evincibile dal documento prodotto in primo grado, per cui lo stesso legale non aveva potuto prenderne immediatamente conoscenza e provvedere, poi, ad informare il suo assistito.

Al riguardo va subito detto che l'art. 40 n.7 del Reg.Giurisd. così dispone:” La decisione del Tribunale Federale è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata”.

Inoltre l'art. 42 n.2 del Reg. Giurisd. così recita: “Il reclamo è depositato presso la Corte Federale di Appello entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione”.

Dal contenuto delle due citate disposizioni emerge evidente come è condivisibile quanto affermato, al riguardo, dal Tribunale e cioè che ciò che rileva, nel caso in specie, è la pubblicazione del provvedimento e non la sua comunicazione.

Più precisamente si ribadisce: 1) che le sentenze degli organi giurisdizionali sono immediatamente esecutive; 2) che i provvedimenti emessi vengono comunicati alle parti e pubblicati mediante affissione sul sito della Federazione; 3) che i termini per l'impugnativa decorrono dal momento dell'affissione e non della comunicazione.

La piena conoscenza di qualsiasi provvedimento, dunque, si ha dal momento della sua affissione.

Il Balletto, dunque, prima di scendere in campo, avrebbe dovuto consultare il sito istituzionale della Federazione al fine di verificare se fosse stato o meno pubblicato il provvedimento che lo riguardava; conseguentemente lo stesso reclamante non può andare esente da sanzione.

In merito alla determinazione di quest'ultima, però, questa Corte ritiene che, seppure rimanga da stigmatizzare l'accaduto, tuttavia, ai sensi degli artt.101, 104 e 106 del Reg.Giurisd., vadano prese in considerazione anche alcune circostanze quali quella relativa alla Pec, quella della strettissima vicinanza tra pubblicazione del provvedimento ed effettuazione della gara e quella del comportamento tenuto dal Balletto, per come riferito, con la sua testimonianza, dall'arbitro Ciampichetti,

In considerazione di quanto sopra evidenziato, non si ravvisano elementi tali da ritenere lo stesso Balletto meritevole della squalifica della sospensione da ogni attività federale per mesi sei e ciò anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali, emessi in casi analoghi, dal Tribunale Federale e da questa Corte d'Appello.

In considerazione di ciò, in ossequio al principio della gradualità della pena, è opportuno rimodulare l'entità della sanzione comminata, riducendola equamente ad una sospensione da ogni attività federale fino al 15/09/2022 compreso.

Le considerazioni che precedono superano e assorbono ogni diversa domanda e/o eccezione, determinando la parziale riforma della decisione impugnata

P.Q.M.

la Corte Federale di Appello, in parziale accoglimento del reclamo proposto ed a limitata modifica del C.U. n.11 del 1/8/2022, emesso dal Tribunale Federale, fermo il resto, dispone di rideterminare la sanzione a carico del tesserato Enrico Balletto



riducendola ad una sospensione da ogni attività Federale fino al 15 Settembre 2022 compreso.

F.to Il Presidente  
Avv. Claudio Cutrera

Affisso il 12 Settembre 2022